

MARCO CAVALLARIN, *Per la riabilitazione dei soldati italiani fucilati nella Grande Guerra : le ragioni di un appello*, in «Annali / Museo storico italiano della guerra» (ISSN: 1593-2575), 24 (2016), pp. 83-91.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/amusig>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



MARCO CAVALLARIN

PER LA RIABILITAZIONE DEI SOLDATI ITALIANI
FUCILATI NELLA GRANDE GUERRA:
LE RAGIONI DI UN APPELLO

In primo luogo grazie per l'invito e per l'attenzione mostrata nei confronti dell'appello che ho lanciato assieme a Elisa Bianchi, Damiano Leonetti e Lorenzo Striklievers.

A livello politico e scientifico si è ormai entrati in un clima di grande fermento nazionale e internazionale legato alla commemorazione della Prima guerra mondiale. A livello scientifico operano vari comitati nazionali che nei differenti stati organizzano commemorazioni, convegni e commissioni di studio su questo evento che, del "secolo breve", rimane parte dell'immaginario collettivo.

Al di là delle necessità di ulteriori indispensabili studi, ricerche e approfondimenti che potranno illuminare di nuova luce le vicende del conflitto, si impone per l'Italia il dovere di riconsiderare il *vulnus* relativo a coloro che durante quella guerra furono uccisi da "mano amica", cioè sia da plotoni composti e comandati da militari italiani in esecuzione di sentenze emesse da tribunali militari italiani ordinari e straordinari, sia perché vittime di uccisioni sommarie dovute a singoli ufficiali; senza dimenticare decimazioni, mitragliamenti e bombardamenti sulle truppe sbandate o in difficoltà.

La situazione dell'Italia appare particolare tanto che risulta opportuno confrontare i dati italiani con quelli di altri paesi belligeranti: la Francia, pur avendo circa il doppio di uomini impegnati al fronte rispetto all'Italia, portò davanti al plotone d'esecuzione meno di 700 soldati, la Gran Bretagna 306, la Germania pochissimi. L'Italia, che ha combattuto 10 mesi di guerra in meno, può contare 750 fucilati dopo "regolare" processo e circa 300 fucilazioni sommarie documentate. Andando però per archivi, viene da pensare che siano stati assai di più. Quasi 3.000 militari furono inoltre i condannati a morte in contumacia.

I soldati italiani (a differenza, a esempio, di quelli statunitensi) furono fucilati quasi sempre per reati di tipo militare, e solo raramente per crimini civili. Il fine delle esecuzioni, come appare chiaro dalle circolari di Cadorna, era essenzialmente intimidatorio: dare un esempio per frenare l'ipotetica codardia e/o il passaggio al nemico dei soldati. D'altronde le decimazioni sono un'evidente dimostrazione del carattere meramente punitivo ed esemplificativo della punizione estrema. La riabilitazione di questi caduti

si pone come un dovere morale. Per adempiere questo dovere ci si è indirizzati verso un appello al Presidente della Repubblica e alcuni ministri volto appunto alla riabilitazione dei militari fucilati per “mano amica” durante la Grande Guerra.

L'appello nasce come progetto nel febbraio del 2014 prendendo esempio da ciò che è stato fatto in merito negli altri paesi allora alleati e viene concretizzato nella simbolica data del 4 novembre del medesimo anno con la raccolta di 101 firme mirate di personalità della cultura e della società civile.

L'Italia si distingue non solo per numero di fucilati per “mano amica” ma anche per il ritardo nel procedere a una forma di riconciliazione nella memoria storica. Ben diversamente si sono comportati altri paesi dell'Intesa. Nella maggioranza di questi infatti la richiesta di revisione dei processi e la riabilitazione dei morti avviene già durante il conflitto per continuare fino all'ottenimento della riabilitazione generale in epoca relativamente recente.

Per essere più precisi, riferendoci ai soli fucilati, si ricorda come Nuova Zelanda (*Pardon for Soldiers of the Great War Act 2000*), Canada (inclusi nel 2001 nel *Book of Remembrance della First World War* dal Veteran Affairs Minister Ron Duhamel) e Gran Bretagna (*Armed Forces Act 2006*) abbiano da tempo riconosciuto e decretato che i loro fucilati per mano amica siano da considerarsi come “caduti in guerra”, riabilitandoli così agli occhi delle famiglie e del loro Paese. Monumenti commemorativi sono stati eretti in loro memoria. In Francia il primo ministro, Lionel Jospin, ebbe a dire nel 1998: «Questi soldati fucilati per dare l'esempio in nome di una disciplina che aveva come uguale solo la durezza dei combattimenti, facciano ritorno oggi pienamente nella nostra memoria collettiva nazionale». Tale presa di posizione è stata fatta propria da Nicolas Sarkozy nel 2008. I risultati delle ricerche della commissione voluta dagli ex combattenti e posta in essere dal governo francese, guidata dallo storico Prost, che ha concluso i suoi lavori nel 2013, sono alla base della decisione di François Hollande di far erigere un monumento ai fucilati all'*Hôtel National des Invalides* come atto di riconciliazione nazionale.

Nel frattempo in Italia il dibattito era assente e nulla si faceva per riabilitare la memoria dei nostri fucilati per mano amica, nonostante la dichiarazione di Jospin del 1998 fosse stata commentata dall'allora ministro della difesa italiano Beniamino Andreatta con queste parole: «I nostri soldati fucilati non furono meno eroici dei loro commilitoni caduti in combattimento». Si ricorda inoltre come le fucilazioni “per l'esempio”, usando il termine comune in Francia, pongano anche un problema di classe. Non tanto perché tra i fucilati e i condannati sia possibile reperire categorie specifiche per professione, educazione, età, in quanto quei morti appartenevano alla generale categoria del “popolo” nella sua varia composizione, ma perché ben diverso fu il trattamento riservato agli ufficiali finiti a processo. Il timore in questo caso di offrire un'immagine di un esercito con ufficiali vigliacchi o incapaci fece infatti sì che le pene per questi fossero assai più lievi, con riconoscimento di attenuanti tra le quali situazioni di forte stress psicologico.

Occorre pertanto che anche l'Italia percorra un cammino di revisione della propria memoria storica giungendo alla riabilitazione dei fucilati per mano amica. D'altronde il paese è ormai maturo per compiere questo passo come il progetto di legge Scanu dimostra. Ci si augura che sia il progetto di legge che il nostro appello, come questo incontro roveretano, rappresentino uno stimolo ulteriore agli studi sulla Prima guerra mondiale e in specifico sui fucilati da mano amica. Molto c'è ancora da approfondire: troppi sono ancora gli archivi, specie dei piccoli comuni, mai guardati, e di conseguenza incerto è ancora il numero di coloro che caddero per mano di altri italiani.

Già l'on. Valdo Spini, presidente della Commissione difesa della Camera dei Deputati, nel 1998, interpretando anche le indicazioni dell'allora Presidente Scalfaro, aveva elaborato un progetto di legge in merito, poi non pervenuto a discussione a causa della caduta del governo. Il progetto di legge promosso dall'on. Scanu e da numerosi altri deputati risponde in maniera sostanziale all'appello da noi lanciato perché si proceda alla riabilitazione dei soldati fucilati nella Grande Guerra e pertanto si esprime apprezzamento nei confronti di esso. Si ritiene che anche in Italia ormai si sia creato il clima favorevole per una tale iniziativa, pur con grave ritardo rispetto agli altri paesi belligeranti.

Ci sembra inoltre importante rilevare alcuni aspetti particolarmente significativi del progetto di legge. In primo luogo l'alto numero dei firmatari e il vasto consenso registrato in commissione difesa fin dall'inizio della discussione; questo fa auspicare che tale progetto trovi ampio consenso anche nell'intero arco parlamentare. Certamente apprezzabile è inoltre l'intenzione di uscire dal mero ambito politico attraverso il coinvolgimento della popolazione scolastica in merito alla stesura di una epigrafe per i caduti, come pure l'auspicato coinvolgimento delle famiglie dei caduti e delle amministrazioni locali interessate. Il fatto che la società civile sia parte attiva nel progetto di legge rafforza la finalità di ricomporre una memoria storica ferita dal mancato riconoscimento di fatti dolorosi. Insomma: "far pace con la storia" è quello che insieme si propongono il nostro appello e il progetto di legge Scanu, che potrebbe accogliere anche i temi emersi in questa sede relativi a concessioni di alcune borse di studio per la ricerca, anche sulla questione ancora silente dei condannati in contumacia.

In qualità di promotori dell'appello e a nome di chi l'ha firmato qualche perplessità potrebbe invece sorgere qualora la questione venisse affrontata solo all'interno di un ristretto ambito giuridico militare, quindi con l'esclusione delle componenti civili del paese; il dubbio viene dalla composizione della commissione formata dal Ministero della Difesa composta quasi esclusivamente da militari, priva di uno storico. La riabilitazione dei fucilati, si ribadisce, deve essere patrimonio della società civile. D'altronde in questi ultimi tempi molteplici sono state le iniziative volte a questo fine, al di là del nostro appello e del progetto di legge: numerosi articoli sono apparsi su quotidiani di vario indirizzo, firmati da esponenti diversi della società civile tra i quali giornalisti, storici, scrittori, religiosi, magistrati, militari, intellettuali che, da differenti angolazioni, arrivano

all'unisono alla richiesta di riabilitazione e/o perdono per i caduti "per fuoco amico" in modo che risultino tra i "caduti per la patria".

I fucilati – e probabilmente anche i "decimati" – non ebbero titolo per essere citati nell'*Albo d'Oro dei Caduti* per una precisa disposizione in merito emanata dalle autorità del tempo. Anche loro fanno parte di quelle decine di migliaia classificati come "dispersi".

Un altro punto sostanziale relativo al diffondersi dell'informazione e dell'interessamento nei confronti della riabilitazione è rappresentato dall'ulteriore e rinnovato interesse nei confronti della ricerca sui fucilati o comunque su episodi di singola o plurima disubbidienza, diserzione o, più in generale, atti considerati punibili con la pena di morte. Dei più noti, come a esempio la decimazione di Santa Maria la Longa, si conosce abbastanza, ma molti altri sono o del tutto sconosciuti o comunque male conosciuti.

I lavori scientifici su tale argomento non sono infatti numerosi, se pur in crescendo; certamente, ricordando solo i più autorevoli, sono degni di menzione il testo di Enzo Forcella e Alberto Monticone del 1968 (*Plotone di esecuzione*), più volte ripubblicato, relativo alle sentenze dei processi, quello più aggiornato di Irene Pluviano e Marco Guerrini del 2004 (*Le fucilazioni sommarie nella prima guerra mondiale*). Ma sono da rammentare anche gli studi sulla giustizia militare di Giovanna Procacci e Bruna Bianchi, i lavori vecchi e nuovi di Antonio Gibelli. Sono da poco usciti il testo di Damiano Leonetti (*Alpini alla sbarra*) e quello di Paolo Gubinelli (*Sparate dritto al cuore*), ambedue del 2014. Già questi testi definiscono un quadro chiaro delle fucilazioni avvenute a seguito di processo e di quelle sommarie negli anni del conflitto, come pure la sua insopportabile asprezza. In altri paesi allora belligeranti, quali la Gran Bretagna e la Francia, la ricerca è assai più avanzata e ha avuto origine già alla fine di quella guerra.

Il centenario della Prima guerra mondiale, così come il dibattito sulla riabilitazione, costituiscono i necessari stimoli allo sviluppo di studi e ricerche che non devono riguardare solo gli storici o gli studiosi di altre discipline, ma anche gli attori di altre forme di espressione culturale. Alla luce di quanto detto non resta che auspicare un *iter* veloce e positivo per il progetto di legge Scanu e l'approvazione generalizzata da parte del Parlamento.

Per l'Italia, che vide il fascismo appropriarsi di tutti i valori della "guerra vittoriosa" o della "vittoria mutilata", a seconda delle opportunità politiche del momento, il confronto con i temi legati al primo conflitto mondiale è stato ancora più difficile che per gli altri paesi europei. Interi capitoli della guerra, come quello sui processi militari o quello sulle cause della disfatta di Caporetto, sono stati dimenticati o mistificati dalla storiografia per decenni.

In questo ambito, la rilettura del modo con il quale fu amministrata la giustizia militare durante quella guerra, oltre a essere un passaggio indispensabile per un paese civile che non deve temere i conti con la propria storia, contribuirà a chiarire aspetti che ebbero una grande importanza nel rapporto tra popolazione, esercito e autorità politica durante tutto il conflitto.

L'Italia era entrata in guerra con il "vecchio" codice penale militare in vigore dal 15 febbraio 1870 corrispondente in tutto a quello sardo del 1859 che a sua volta si rifaceva, nella sostanza, a un'edizione precedente del 1840. Nel 1889 l'Italia si era dotata di un nuovo codice penale comune – chiamato anche codice Zanardelli dal nome del guardasigilli dell'epoca – al quale anche quello militare, sia dell'Esercito che della Marina, si sarebbe dovuto adeguare. Il nuovo codice penale si basava su alcuni principi che lo distinguevano in modo sostanziale dal vecchio codice del Regno di Sardegna: la certezza del diritto, l'abolizione della pena di morte, una limitata libertà di sciopero, la libertà condizionale e il principio rieducativo della pena. Il codice penale militare non recepì questi principi soprattutto per la resistenza degli ambienti militari che lo consideravano, oltre che speciale, di carattere eccezionale. Del resto, sia nel paese che nell'ambiente politico-parlamentare, era opinione diffusa che lo stato, affidando la propria integrità e indipendenza a "migliaia di uomini armati", non potesse esimersi da una speciale legge penale. Si giustificava così l'estrema severità con la quale venivano inflitte le pene per i reati militari. La stessa pena di morte, abolita dal nuovo codice penale, rimase invece in vigore nel codice penale militare in ben 212 casi. Tutte le commissioni parlamentari che, per circa un ventennio a partire dal 1889, cercarono di elaborarne uno nuovo, giunsero alla conclusione che la pena di morte, nell'ambito della legislazione penale militare, doveva essere considerata una "terribile necessità" finalizzata al raggiungimento del carattere dell'esemplarità per le truppe operanti in guerra.

Attraverso alcuni esempi concreti di giustizia fatta al fronte si possono toccare i punti più importanti del disegno di legge in discussione.

26 maggio 1916. La *Strafexpedition*, quella che passerà alla storia come la "spedizione punitiva" contro l'Italia voluta dal generale Franz Conrad von Hötzendorf, è in corso da alcuni giorni e ha messo in grave difficoltà tutta la linea italiana tenuta dalla I armata sull'altopiano di Asiago. La brigata Catanzaro, fatta arrivare dal Carso, è in posizione dal giorno 24 sul monte Mosciagh, a nord di Asiago, sul fianco della val d'Assa. Alle 7 di mattina del giorno 26 crollano le posizioni tenute dalla brigata Lambro. Il morale di quegli uomini è a pezzi, il loro comandante ha una crisi di nervi e viene accompagnato al posto di medicazione. L'intera unità si dissolve, in parte viene aggregata alla brigata Salerno del generale Fiorone che non esita a far eseguire alcune fucilazioni sommarie; si parlerà di 13 o 14 "fuggiaschi" passati per le armi. Nel tardo pomeriggio anche le posizioni tenute dalla Catanzaro, già colpite da un forte maltempo, furono oggetto di un attacco che provocò il panico nella truppa e negli ufficiali. La 4ª compagnia, che la mattina aveva tenuto con grande valore le linee evitando il trafugamento dei cannoni, sbanda e i suoi uomini si danno alla fuga. Rientreranno al reparto al mattino seguente, in parte spontaneamente, in parte arrestati da carabinieri. Contro di loro sarà applicata la dura giustizia sommaria e della decimazione. Il colonnello Attilio Thermes ordinò e fece eseguire 12 fucilazioni tra le quali quelle di un sottotenente e di tre sergenti. Gli altri otto fucilati furono sorteggiati tra gli 82 rientrati in ritardo al reparto. I 74 superstiti

furono denunciati e processati dal tribunale di guerra ordinario del 14° corpo d'armata. Per otto di loro non si arrivò nemmeno al processo essendo stati immediatamente prosciolti avendo il tribunale riscontrato che non c'erano nemmeno gli elementi minimi per procedere a un giudizio. Altri sette furono assolti totalmente. Il processo si concluse il 1° luglio successivo con condanne a pene contenute di reclusione militare: tre anni per sei graduati e due anni per 53 soldati. Ai condannati il tribunale aveva riconosciuto «un ottenebramento delle facoltà mentali dei giudicabili, menomandone i poteri volitivi sì da diminuirne la responsabilità senza però escluderla del tutto». In sostanza venne riconosciuto loro la semi-infermità mentale, quella patologia che oggi chiameremmo “stress post traumatico”. Per tutti ci sarà la sospensione della pena e il rientro immediato al reggimento. Tutto questo nonostante la “raccomandazione” arrivata dal Comando Supremo attraverso il generale Della Noce, capo del reparto disciplina, che invitava l'avvocato fiscale, il pubblico ministero del processo, a «inspirare nel presidente e nei giudici il sentimento del massimo rigore richiedendo l'applicazione della massima pena senza attenuanti...». Intanto il 22 giugno, prima della conclusione del processo, per il colonnello Thermes arriva il primo encomio *ad personam* elargito da Cadorna. Fa impressione che a un anno dall'inizio della guerra il Comando Supremo abbia scelto un gesto come la fucilazione senza processo per tributare un riconoscimento così importante a un suo alto ufficiale.

In un altro caso, una sentenza emessa nelle prime settimane di guerra in Cadore, emerge come patologie legate alla psiche vennero riconosciute anche dai tribunali dell'epoca quali effetti della guerra.

4 agosto 1915. Nel corso di un'azione, un tenente di complemento arrivato in Alto Cadore dal paese di Gimigliano, in provincia di Catanzaro, nonostante il richiamo del proprio comandante abbandona il plotone. Eppure era arrivato al fronte come volontario di milizia mobile alla quale aveva chiesto di essere trasferito dalla milizia territoriale in cui era inquadrato per l'età, proprio per andare in guerra. Sotto i colpi dell'artiglieria l'ufficiale esclama: «Ma che cosa facciamo qui? Andiamo via altrimenti ci macellano». Quindi si recava al posto di medicazione richiedendo la visita del tenente medico. Per questi fatti l'ufficiale dovrà rispondere al tribunale speciale di guerra del 1° corpo d'armata di Pieve di Cadore presieduto nell'occasione dal generale Venturi, comandante della fortezza Cadore-Maè. Il reato che gli veniva contestato era quello di abbandono di comando senza giustificato motivo con l'aggravante “in faccia al nemico” visto che il combattimento era in corso. Rischiava la pena di morte.

Dopo alcune visite mediche l'ufficiale è ricoverato nell'ospedaletto di Tai. Il direttore, capitano dott. Paolini, «lo dichiarò affetto da reumatologia, a volte febbrile, e da nevrasenia costituzionale e perciò del tutto inabile per un servizio militare specialmente in prima linea, così pieno di responsabilità, di fatiche e di disagi e che suppone in chi lo compie, oltre che una sicura coscienza dei propri doveri, anche un organismo adatto per adempierli». Le perizie mediche riconobbero «che agiva sotto l'imperio d'una pau-

ra coatta, la quale ricorreva ad ogni istante nella sua coscienza ingenerando in lui un vero e proprio stato angoscioso a contenuto fobico, tale da impedirgli l'esplicamento normale delle sue facoltà intellettuali. A nulla valgono i suoi sforzi per dominarsi: né le "Memorie di Napoleone" che egli porta sempre con sé onde attingere quel coraggio che gli manca e che la sua volontà non può dargli, valgono a trattenerlo dalle manifestazioni di sbigottimento da cui è pervaso». Al soldato sarà riconosciuta la semiresponsabilità e sarà condannato a un anno di carcere militare.

Il grande numero di fucilazioni eseguite durante la guerra, deriva, come si è visto nel processo ai fanti della Catanzaro, da un preciso intendimento del Comando Supremo che esigeva dai propri generali di esercitare una giustizia che prima di tutto rispondesse al requisito dell'esemplarità verso le truppe al fronte. Questo obiettivo doveva essere raggiunto a qualunque costo, se necessario anche andando oltre il codice penale militare. All'art. 251 era previsto che in "tempo di guerra" all'attività del Parlamento si affiancasse quella dell'autorità militare che Cadorna esercitò con bandi e circolari con valore di legge in zona di guerra. Sul tema della giustizia sommaria, inoltre, l'art. 40 obbligava chiunque detenesse una posizione di comando a usare ogni mezzo possibile per impedire reati gravi quali codardia, abbandono di posto di comando e altri. Tuttavia non era prescritta la giustizia sommaria introdotta, invece, in modo esplicito da un regolamento inerente le *Norme per il combattimento* del 1913. Il regolamento era però di dubbia legittimità visto che introduceva pene non previste dal codice. Con la guerra arrivarono anche le prime circolari del Comando Supremo che ponevano le basi per la piena legittimazione della giustizia sommaria. Erano la n. 1 del 24 maggio 1915 e la n. 3525 del 28 settembre successivo.

Un ulteriore passo verso il completo arbitrio si ebbe nel maggio 1916 quando Cadorna inviò una nota al generale Lequio comandante delle truppe degli altipiani, esortandolo alle «più energiche e severe misure: faccia fucilare, se occorre, immediatamente e senza alcun procedimento, i colpevoli di così enormi scandali, a qualunque grado appartengano». Gli «enormi scandali» ai quali si riferisce Cadorna erano episodi di disubbidienza di fronte a una condotta dell'esercito che aveva portato, pochi giorni prima, lo stesso Cadorna a esonerare il comandante del 1° corpo d'armata generale Brusati, responsabile del mancato rafforzamento delle difese in vista di un imminente attacco, annunciato anche dal nostro Servizio Informazioni e dallo stesso Cesare Battisti dei quali faceva parte. Ancora una volta le colpe dei generali caddero sulla truppa che si trovò a fronteggiare una situazione al di sopra delle sue possibilità. Il 1° novembre del 1916 arrivò dal Comando Supremo la circolare telegrafica n. 2910 nella quale si parla espressamente di decimazione e di estrazione a sorte tra gli indiziati prima di procedere alla fucilazione.

Da questi brevi accenni si vede come la giustizia applicata per il fatto della Catanzaro sul monte Mosciagh del maggio 1916 fosse al di fuori del codice penale militare in tempo di guerra e delle stesse circolari di Cadorna. Infatti: il codice non prevedeva

espressamente la giustizia sommaria, e la sua “non esclusione” all’art. 40 non poteva legittimarne l’applicazione; la circolare sulle decimazioni e sull’estrazione a sorte, benché al di fuori di ogni principio giuridico e di civiltà, è del 1° novembre 1916, quindi successiva ai fatti del maggio; nessuna informazione preventiva era stata data in merito al governo.

Quello che deve essere sottolineato è che, in “tempo di guerra”, al fine di rincorrere l’esemplarità della pena da infliggere ai soldati, non si badò ad andare oltre lo stesso codice penale militare peraltro già particolarmente severo. Cadorna pretendeva, con le sue circolari, di fare giustizia prima di qualsiasi sentenza espressa dai suoi stessi generali che presiedevano i tribunali di guerra, sia quelli ordinari che quelli straordinari per i quali vigeva il sistema “inquisitorio puro”. Fu così che nel marzo del 1916 il Comando Supremo emise l’incredibile circolare n. 10.261 con la quale Cadorna si lamentava della «eccessiva mitezza» delle sentenze dei tribunali di guerra, soprattutto di quelli straordinari. La facoltà che il codice penale militare all’art. 570 concedeva a questi particolari tribunali – a tutti gli effetti dei tribunali sommari previsti dal codice all’art. 559 – di non motivare le sentenze, seppure ideata per infliggere pene più severe, si trasformò, a giudizio di Cadorna, in un atteggiamento di «soverchia mitezza» verso i soldati in aperto contrasto con il principio disciplinare e giuridico che prevedeva un’adeguata repressione quale «mezzo migliore di prevenzione dei reati». La verità era che gli ufficiali dei tribunali straordinari, condividendo il campo di battaglia con la truppa, avevano diversa considerazione e conoscenza dei soldati che giudicavano e non di rado non accettarono le richieste di pena degli avvocati fiscali (P. M.) i quali invece rispettavano le indicazioni del codice penale militare e del Comando Supremo.

Ne fu un esempio la sentenza emessa dal tribunale straordinario di Selvapiana (Comelico, Alto Cadore) – l’unico del 1° corpo d’armata nel corso del conflitto – convocato dal generale Montuori e presieduto dal generale Ferrero. Il tribunale fu chiamato a giudicare 28 alpini del Fenestrelle rei di codardia e diserzione per essersi rifiutati di combattere il 15 agosto 1915 sulle Dolomiti di passo Sentinella. In quel caso il generale Ferrero, divenuto poi noto con il nome di generale Leone per altre vicende sull’altopiano di Asiago del 1916 grazie a libro di Emilio Lussu *Un anno sull’altopiano* e al film di Francesco Rosi *Uomini contro*, non accolse le richieste di fucilazione fatte dall’avvocato fiscale del processo. Agli alpini vennero riconosciute tutte le attenuanti del caso viste le condizioni morali e fisiche in cui si trovavano dopo i combattimenti del mese precedente dai quali erano usciti con gravissime perdite e con encomi tributati loro dagli stessi generali che pochi giorni dopo li avrebbero dovuti processare. La sentenza è del 26 agosto: nessuna condanna a morte. In ottobre Cadorna chiede ancora spiegazioni al comandante della IV armata sul perché non ci furono pene più gravi e pesanti (fucilazioni esemplari) che, a suo dire, avrebbero giovato alla disciplina della truppa. La convocazione di un tribunale straordinario era prevista dal Codice penale militare (art. 559) solo in particolare condizioni tra le quali l’imputazione per reati che prevedessero la pena di morte.

In conclusione, si può dire che la giustizia al fronte fu amministrata spesso al di fuori dello stesso codice penale militare sulla base delle circolari del Comando Supremo che riflettevano la volontà di Cadorna. Il paradosso fu che quando i processi si celebravano, sia quelli ordinari che quelli straordinari, sconfessavano spesso l'operato degli stessi generali come accadde nell'episodio citato della Catanzaro. Nessun generale pagò per quanto accaduto il 26 maggio 1916 sul monte Mosciagh e per l'errore giudiziario commesso con la fucilazione dei 12 fanti. Anzi, Cadorna, come detto, tributò un encomio al colonnello Thermes che ordinò la fucilazione dei "sorteggiati" prima della sentenza del tribunale. Il colonnello Douhet, particolarmente critico con Cadorna, sull'episodio scrisse all'epoca: «È possibile che, in un anno di guerra, nessun atto abbia meritato di essere additato come esempio all'Esercito, e si sia dovuto aspettare una circostanza estremamente dolorosa nelle sue cause e nei suoi effetti? Questo *Ordine del giorno all'Esercito* [encomio a Thermes, nda] è, per me, un magnifico documento della psicologia del generale Cadorna».

Il governo, a conoscenza di quanto accadeva al fronte e di come il Comando Supremo amministrava la giustizia militare, non opponendosi a tale atteggiamento di fatto lo avallò. Solo nel luglio 1917 il ministro Bissolati si adoperò per convincere Cadorna a limitare le decimazioni agli «elementi maggiormente indiziati». Davvero troppo poco.

La necessità di rivalutare i processi militari s'impone oggi per dare finalmente giustizia a quei soldati che all'epoca furono vittime, prima ancora dei loro atti, del volere dell'autorità militare che andava spesso oltre lo stesso codice penale militare e che faceva del terrore l'arma principale per avere il controllo delle proprie truppe al fronte.

Insomma: di materia per la riabilitazione formale dei fucilati ce n'è già a sufficienza perché il Parlamento si pronunci. Da alcune parti si teme che il riconoscimento di queste situazioni possa bloccare la necessaria ricerca storica e ogni approfondimento. L'obiezione ci appare infondata: sarebbe come dire che l'istituzione della Giornata della Memoria avrebbe bloccato la ricerca sulla Shoah e sui temi ad essa connessi.

Quella non fu, come era nelle speranze di molti, l'ultima delle guerre. Essa aprì il cammino a vent'anni di violenza, di sopraffazione, di sangue, il fascismo, il nazismo, lo stalinismo, la Seconda guerra mondiale, la Shoah ...